

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1886

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BERSELLI, MACERATINI e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1995 (*)

Riforma della fiscalità comunale

(*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente sistema tributario dei comuni appare caratterizzato da un complesso di tributi basati sostanzialmente sull'imposizione immobiliare e sull'imposizione delle attività produttive. Tale impostazione è stata confermata ed accentuata dal recente decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo all'istituzione dell'ICI e dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, di riforma dell'imposta comunale sulla pubblicità della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Completano il sistema le tasse di concessione comunale, l'imposta sulle imprese arti e professioni (ICIAP) e l'addizionale comunale all'imposta erariale sull'energia elettrica.

Siffatto insieme di tributi, se ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo di dotare gli enti locali di entrate proprie che coprono in media oltre la metà del loro fabbisogno, ha evidenziato notevoli difetti che sono aggravati dal fenomeno della polverizzazione dei comuni italiani - su 8.100 poco più di mille superano i 10.000 abitanti e poco meno di 2.000 hanno meno di 1.000 abitanti - nonché dalla carenza di personale qualificato indispensabile per la gestione dei tributi alquanto complessi.

Oltre al profilo delle difficoltà gestionali dei soggetti attivi, che peraltro assumono aspetti preoccupanti laddove si consideri che qualche migliaio di comuni non riscuotono, in tutto o in parte, la tassa smaltimento rifiuti, la TOSAP e l'imposta di pubblicità, occorre anche considerare le negative ripercussioni su soggetti passivi.

In proposito, senza voler trascurare le difficoltà cui vanno incontro i contribuenti assoggettati ai tributi sulla proprietà immobiliare, soprattutto i più modesti di essi e in modo particolare i pensionati, si devono evidenziare le difficoltà di coloro che sono

assoggettati ai vari tributi comunali sulle attività produttive. Detti tributi che, beninteso, si aggiungono a quelli erariali, sono caratterizzati da notevoli complessità, da adempimenti privi di coordinamento tra di loro, da irrazionali e poco flessibili modalità di pagamento che inevitabilmente aggiungono al sacrificio economico perdite di tempo contestazioni, spese per consulenze venendo a costituire un ulteriore carico che risulta non più sopportabile essendo in effetti del tutto ingiustificabile.

Appare pertanto ineludibile una seria riforma che semplifichi radicalmente il sistema tributario italiano in genere e quello comunale in particolare, al fine di rendere meno oneroso da parte dei contribuenti l'assolvimento dell'obbligo tributario. Di tutto ciò si è fatto carico recentemente, con dovizia, di argomenti il libro bianco sulla riforma fiscale del ministro Tremonti.

Tuttavia una siffatta riforma richiede necessariamente tempi lunghi che mal si conciliano con le richieste di immediati interventi anche nel sistema dei tributi comunali. Ed è proprio nell'ottica di un provvedimento che possa avere effetti immediati di semplificazione dell'attuale quadro normativo, in attesa di un più vasto ed omogeneo disegno di riforma, che si inquadra il presente disegno di legge.

Questo si propone - fermo restando l'obiettivo dell'invarianza del gettito netto degli attuali tributi comunali - una loro radicale razionalizzazione e semplificazione per mezzo di poche e semplici disposizioni. Proponiamo innanzitutto la soppressione della tassa smaltimento rifiuti, il cui mancato gettito viene compensato con un'addizionale del 2 per mille dell'ICI (articolo 3) e in parte con l'aumento del 20 per cento dell'ICIAP (articolo 7).

L'addizionale e l'aumento sopra indicati vengono applicati sulla stessa base imponi-

bile dell'ICI e dell'ICIAP e sono dovute, come la tassa smaltimento rifiuti, dagli occupanti degli immobili.

Sono evidenti i vantaggi derivanti dall'utilizzazione della medesima base imponibile per colpire due diversi soggetti passivi, eliminando inoltre l'attuale complessa gestione connessa alla determinazione del costo di smaltimento dei rifiuti. Detti vantaggi sono poi accentuati dalla circostanza che oltre la metà dei soggetti passivi dell'ICI e dell'addizionale, abitando in immobili di proprietà, viene in pratica a coincidere. Tutto ciò non determina peraltro sostanziali riflessi negativi nei confronti dei soggetti passivi - che anzi evitano in molti casi una duplice serie di adempimenti - posto che l'aliquota prescelta per l'addizionale ICI e l'aumento ICIAP comporta un'equaglianza di carico tributario tra quello derivante dalla tassa smaltimento rifiuti e quello conseguente all'addizionale.

Eventuali perplessità che dovessero essere manifestate in ordine alla proposta di abolizione della tassa di smaltimento rifiuti dovrebbero essere dissipate, considerato che l'attuale impostazione, oltre ad essere facile bersaglio di una giurisprudenza sempre più attenta alle incongruenze sia della normativa sia della non felice applicazione che ne fanno i comuni, comincia a diventare insostenibile anche in ragione delle modifiche in corso di introduzione con l'articolo 20 del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, e successive modificazioni, nonché per le notevoli difformità rispetto alla normativa europea sulla materia. Né i passati tentativi di sostituire questo tributo con versioni più o meno fantasiose e complicate quali la TASCOSCO o l'ISCOM, hanno dato i risultati auspicati, nè è da ritenere possano darli per le difficoltà insite in un tributo che dovrebbe assoggettare ad imposizione la utilizzazione dei servizi generali da parte dei singoli sulla base di parametri convenzionali.

Ci proponiamo inoltre di semplificare l'imposizione sulle attività produttive attraverso la trasformazione e l'accorpamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e della TOSAP in considerazione che detti tributi sono dovuti per l'utilizzazione diretta o

indiretta, a fini economici, del territorio del comune e pertanto si giunge alla loro fusione accompagnata da una significativa semplificazione attraverso una razionale diminuzione delle attuali fattispecie imponibili, sgravando le attività produttive minori di una serie di adempimenti sostanzialmente vessatori.

Incidentalmente va osservato che siffatta soluzione è stata sostanzialmente auspicata anche dalla «Commissione Maroni» per la riforma del sistema finanziario degli enti locali, ai cui lavori ha attivamente partecipato l'ANCI.

Viene pertanto istituita, in aggiunta alle attuali voci delle tasse di concessione comunale, un'apposita tariffa (articolo 4 e relativo allegato).

Le esigenze di semplificazione comportano l'eliminazione della tassazione delle forme di pubblicità effettuate all'interno e sulle facciate dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi rimanendo la tassazione sotto forma diversa per quelle fattispecie che utilizzavano spazi pubblici; vengono razionalizzate le precedenti tariffe della TOSAP e vengono eliminate alcune sue risibili fattispecie impositive quale quella sulle tende, e resa facoltativa quella sui passi carrabili.

La contenuta perdita di gettito conseguente a tale razionalizzazione (valutabile in circa 500 miliardi) viene compensata con il già richiamato moderato aumento del 20 per cento delle tariffe dell'IACP, sostanzialmente posto a carico dei medesimi soggetti che si avvantaggiano del nuovo assetto conseguente alla drastica semplificazione della TOSAP e dell'imposta sulla pubblicità. In ogni caso, a parità di prelievo, vengono drasticamente ridotti adempimenti e scadenze varie aderendo alle sempre più pressanti richieste in merito che chiedono, se non una riduzione della pressione tributaria, almeno una riduzione della pressione burocratica.

Nel quadro del nuovo sistema di tassazione della pubblicità esterna trova una diversa collocazione il servizio delle pubbliche affissioni (articolo 5) che contrariamente al vigente sistema viene limitato ai manifesti la cui affissione sia obbligatoria

per legge, sopprimendo l'anacronistico obbligo di istituire il servizio pubblico per effettuare pubblicità vera e propria dietro corrispettivo di un tributo che sovente non copre i costi effettivi che quindi ricadono per la loro copertura sulla collettività che, presumibilmente, non è affatto interessata a detto servizio. Viene pertanto disposta l'assegnazione ai privati degli impianti attualmente utilizzati dal servizio pubblico per l'effettuazione di affissioni commerciali (articolo 7, commi 1 e 2), con evidenti vantaggi economici sia diretti, derivanti dalla tassa di concessione che viene introitata dai comuni, e sia indiretti, conseguenti al fatto che i comuni non dovranno più sostenere i costi, invero rilevanti, della gestione di un servizio tipicamente commerciale a prezzo definito dalla legge.

Il terzo aspetto caratteristico della riforma proposta, inerente all'introduzione di forme di flessibilità dei pagamenti, costituisce una significativa risposta alle numerose e sempre più pressanti critiche - che vengono avanzate soprattutto dai contribuenti

più modesti - alla diversificazione delle scadenze, che sono le più svariate nel corso dell'anno, con conseguenti maggiori possibilità di errori, ed alla scarsa flessibilità nel pagamento dei tributi comunali che talora impongono l'assolvimento in un'unica soluzione, creando spesso gravi scompensi economici.

A tal fine sono stati previsti (articoli 1, 2 e 7, comma 2) l'utilizzo generalizzato del versamento in conto corrente postale, per tutti i tributi comunali, la possibilità di pagamento rateizzato in quanto rate di uguale importo, a scadenze predeterminate uguali per tutti i tributi, oltre ovviamente al pagamento in unica soluzione, e l'unificazione dei termini di presentazione delle relative dichiarazioni allo scopo di costituire un sistema del tutto omogeneo e razionale che riduca al massimo le possibilità di errore.

Norme per la gestione dei tributi comunali, anche utilizzando soggetti privati particolarmente qualificati, vengono stabilite dall'articolo 6.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Modifiche ICIAP)*

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presentare al comune avente diritto a norma del comma 5 dello stesso articolo, apposita denuncia, nel mese di gennaio di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, esclusa la misura del reddito di impresa, di arti e professioni, che va indicata sul bollettino di conto corrente postale utilizzato per il versamento dell'imposta.»;

2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire, e per eccesso se è superiore; l'imposta deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ciascun anno ovvero, se di importo superiore a lire 300.000, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali di uguale importo, aventi scadenza rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre».

Art. 2.*(Modifiche ICI)*

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del disegno legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso entro il 31 gennaio ovvero, se di importo superiore a lire 300.000, in quattro rate trimestrali di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile il 31 luglio ed il 31 ottobre».

Art. 3.

(Addizionale ICI)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, per i servizi pubblici indivisibili del comune è istituita a favore del comune stesso una addizionale all'imposta comunale sugli immobili per l'occupazione o la detenzione di locali e relative pertinenze, a qualunque uso adibiti, esistenti nell'ambiti del territorio comunale.

2. L'addizionale è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali stessi.

3. L'addizionale è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali. La cessazione dell'occupazione o della detenzione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del pagamento dell'addizionale a decorrere dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata denuncia di cessazione.

4. I soggetti passivi di cui al comma 2 devono presentare al comune apposita denuncia entro il primo giorno del trimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non vi sia mutamento negli elementi costitutivi dell'obbligazione; in caso contrario il soggetto passivo è tenuto a denunciare ogni variazione relativa.

5. L'addizionale si determina applicando alla base imponibile, costituita dal valore

dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota del due per mille. Per la riscossione e l'accertamento dell'addizionale da parte del comune si applicano le stesse disposizioni dell'imposta comunale sugli immobili.

6. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità di dichiarazione e di pagamento dell'addizionale e di coordinamento di tali adempimenti con quelli inerenti l'imposta comunale sugli immobili, con particolare riguardo all'ipotesi che il soggetto passivo di questo tributo coincida con quello dell'addizionale.

Art. 4.

(Tasse sulle concessioni comunali)

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996, alle tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, è aggiunta la allegata tariffa. Per gli atti ed i provvedimenti in cui sia precisato è dovuta la relativa tassa sulle concessioni provinciali, con applicazione di tutte le disposizioni relative alle tasse sulle concessioni comunali.

2. Le tasse relative ad atti e provvedimenti comunali qualora di importo superiore a lire 300.000 possono essere corrisposte in quattro rate trimestrali di uguale importo aventi scadenza rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

Art. 5.

(Disciplina delle affissioni e della pubblicità)

1. I comuni sono tenuti ad istituire il servizio delle pubbliche affissioni per l'affissione dei manifesti di pubblico interesse di seguito indicati:

a) manifesti riguardanti l'attività istituzionale del comune;

b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata, ed ai richiami alle armi;

c) manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni per il parlamento europeo, politiche, regionali ed amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

2. La superficie degli impianti del servizio pubblico deve essere stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti, comunque non inferiore a sei metri quadrati per ogni mille abitanti o frazione.

3. Il comune stabilendone le relative modalità può estendere il servizio delle pubbliche affissioni alla affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali o comunque prive di rilevanza economica.

4. Il comune è tenuto ad adottare apposito regolamento per disciplinare la pubblicità esterna e le affissioni commerciali, che costituiscono attività di natura esclusivamente privata. Il regolamento deve determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione, nonché le modalità per l'adozione del piano generale degli impianti.

Art. 6.

(Gestione dei tributi comunali)

1. Il comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto l'aspetto economico e funzionale, può affidare in concessione a soggetti iscritti in apposito albo le attività strumentali all'accertamento dell'ICIAP e delle tasse sulle concessioni comunali, esclusa in ogni caso la loro riscossione, nonché la sottoscrizione di provvedimenti, avvisi, richieste e rimborsi che restano di esclusiva competenza del funzionario cui

il comune attribuisce i poteri e l'esercizio dell'attività gestionale dei tributi.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono emanate norme per la tenuta dell'albo di cui al comma 1 per la definizione dei requisiti necessari per l'iscrizione degli interessati e per l'affidamento in concessione.

Art. 7.

(Norme finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune provvede a destinare ai privati, mediante pubblica gara e con modalità che ne garantiscono l'attribuzione ad una pluralità di soggetti al fine di evitare indebite forme di concentrazione, gli impianti del servizio delle pubbliche affissioni destinati alle affissioni di carattere commerciale.

2. Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro delle finanze, emana, con proprio decreto, disposizioni in ordine alle modalità di presentazione delle dichiarazioni ed al loro contenuto, alle attività di accertamento degli abrogati tributi comunali, che dovranno in ogni caso concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 le tariffe dell'imposta comunale sulle imprese arti e professioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono aumentate del 20 per cento.

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 1996 è abrogato il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa
1	<p><i>Autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari in genere sui beni o spazi pubblici o privati, purchè visibili da luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione di quelli posti all'interno dei locali adibiti alla produzione, alla vendita di beni o alla prestazione di servizi o esposti nelle vetrine, sulle porte di ingresso o sulle facciate esterne dei locali medesimi, o in caso di attività svolte senza locali nelle immediate vicinanze, purchè attinenti all'attività svolta; autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'interno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, con esclusione dei mezzi pubblicitari proprio installati sui veicoli di proprietà dell'impresa pubblicizzata o adibiti ai trasporti per suo conto:</i></p> <p><i>a) tassa di rilascio e di rinnovo annuale, per metro quadrato</i></p> <p><i>b) tassa di rilascio, per metro quadrato, per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, per ogni mese o frazione;</i></p> <p><i>c) per mezzi di superficie superiore a metri quadrati nove le tariffe di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento;</i></p> <p><i>d) per impianti luminosi o illuminati le tariffe di cui alle lettere a) e b) sono maggiorate del 100 per cento;</i></p> <p><i>e) per l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari all'esterno dei veicoli la relativa tariffa è maggiorata del 50 per cento.</i></p>	<p>16.000</p> <p>1.600</p>

Note:

la superficie si determina, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato, sulla base della superficie della minima figura piana geometrica che circonda il mezzo pubblicitario; festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi collocati in connessione tra loro, riferibili al medesimo soggetto passivo, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa
	L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari su veicoli è solo annuale: per i veicoli adibiti ad uso pubblico la tassa è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana la tassa è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio a fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato la tassa è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.	
2	Autorizzazione all'installazione di striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze: a) tassa di rilascio per metro quadrato e per ogni periodo di 15 giorni o frazione: ...	16.000
3	Autorizzazione all'effettuazione di pubblicità con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale: la tassa è dovuta, per ogni giorno o frazione, a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita: a) tassa di rilascio:	96.000
	<i>Note:</i> L'autorizzazione ad eseguire pubblicità con palloni frenati e simili comporta l'applicazione della tariffa pari alla metà di quella di cui alla lettera a).	
4	Autorizzazione ad effettuare pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno: a) tassa di rilascio:	12.000
5	Autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, escluse quelle realizzate su aree del patrimonio disponibile del comune e quelle del demanio statale, nonché quelle realizzate con balconi, verande, <i>bow-windows</i> e simili infissi di carattere stabile, tende retrattili sporgenti dalla facciata degli edifici ed impianti pubblicitari; incluse le occupazioni realizzate su aree private sulle quali risulta costituita a termini di legge la servit di pubblico passaggio, nonché quelle realizzate su tratti di strade statali	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa
	o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.	
	a) tassa di rilascio e di rinnovo annuale: ..	40.000
	b) tassa di rilascio per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, per ogni mese o frazione:	4.000
	c) tassa di rilascio per periodi non superiori a 15 giorni, anche saltuari nel corso dell'anno, per ogni giorno o frazione: ...	400
	d) autorizzazioni o concessioni rilasciate dalla provincia: tassa di rilascio e di rinnovo annuale ..	20.000
	e) autorizzazioni o concessione all'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo: si applica, con le modalità di cui alle lettere a), b), c) e d), una tassa pari al 30 per cento delle tariffe ivi previste.	

Note:

la tassa è commisurata, se non altrimenti previsto, alla superficie occupata espressa in metri quadrati, con arrotondamento alla misura superiore; le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento; per le autorizzazioni relative alle occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe di cui alle lettere a) b) e c) sono ridotte al 30 per cento; per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe di cui alle lettere a) b) e c) sono ridotte alla metà; per le occupazioni realizzate con distributori di carburante e relativi serbatoi, considerati nel loro insieme, è dovuto il maggior importo derivante dall'applicazione della tassa per le occupazioni del suolo o di quella del sottosuolo.

- 6 Concessione per l'occupazione con passi carrabili che comportino una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata:
- a) tassa di rilascio e di rinnovo annuale: .. 12.000

Note:

la tassa può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità;

l'applicazione della tassa alle occupazioni con passi carrabili è facoltativa e deve essere stabilita dal comune con apposita deliberazione;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti e provvedimenti soggetti a tassa sulle concessioni comunali	Ammontare della tassa
	b) autorizzazione dalla provincia: tassa di rilascio e di rinnovo annuale	6.000
7	Autorizzazione o concessione all'occupazione del sottosuolo o del soprassuolo con condutture, cavi ed impianti per l'erogazione di pubblici servizi a rete, ivi compresi i manufatti destinati al loro esercizio e manutenzione, nonchè gli allacci e gli innesti degli utenti: a) tassa di rilascio e di rinnovo annuale, per ogni utente b) i comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti possono imporre oltre alla cassa di cui alla lettera a) un contributo, una volta soltanto, per la copertura delle spese di costruzione delle gallerie, non superiore al 50 per cento conto delle spese medesime.	3.000

NOTA RELATIVA AL PRESENTE ALLEGATO

Le tariffe del presente allegato sono relative a comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti e devono essere aumentate rispettivamente:

- del 25 per cento per i comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- del 50 per cento per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;
- del 75 per cento per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;
- del 100 per cento per i comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono suddividere il centro abitato in due categorie, applicando alla categoria speciale, la cui superficie non può essere superiore ad un terzo di quella complessiva del centro abitato, una maggiorazione della tariffa fino al 100 per cento.

Le maggiorazioni della tariffa si applicano sulla tariffa base e non sono cumulabili.

Alle tariffe del presente allegato non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.